



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



AREA AMMINISTRATIVA

Settore Politiche Educative, Culturali, Turismo e Sport
Ufficio Turismo e Sport

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 74, DELL'ATTIVITA' DI BEACH VOLLEY DA SVOLGERSI SULLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DI LEVANTE SITO IN CORSO ITALIA E DEL CAMPO DA BASKET SITO IN VIA SAN FRANCESCO. PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022.

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento e la gestione del complesso sportivo destinati alla pratica di discipline sportive costituito dai seguenti impianti:

1. il Palazzetto dello Sport "Brigida S. Ghirardi" sito in viale della Repubblica al civico n. 74 destinato alle discipline ginnastica, basket, volley e judo,
2. il campo da beach volley sulla spiaggia libera attrezzata di levante sita in Corso Italia,
3. il campo da basket all'aperto sito in via San Francesco.

Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La durata della convenzione è fissata per un periodo di tre anni, decorrente dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022 e sarà rinnovabile solo mediante assunzione di nuovo provvedimento espresso da concordarsi tra le parti contraenti.

La concessione potrà essere revocata prima del termine di cui al precedente comma per eventuali cause di forza maggiore, oltre che per quanto disposto al successivo art. 19.

Il Concessionario, mediante richiesta scritta, che dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza di cui sopra, ha l'onere di richiedere l'avvio di trattative per il rinnovo della presente convenzione. In difetto di tempestiva richiesta, il Concessionario dovrà riconsegnare gli impianti e quant'altro oggetto della presente convenzione alla scadenza del termine predetto, così come dovrà fare ove il Concedente ritenga di non affidare più a terzi la gestione e l'uso della struttura, ovvero ritenga di concedere l'uso degli impianti ad altro soggetto, ovvero ancora non si raggiunga intesa sul contenuto della nuova convenzione.

Il Concessionario dovrà procedere al materiale rilascio di quanto oggetto di convenzione, nel giorno all'uopo fissato dall'Amministrazione.

Nell'occasione verrà redatto verbale di riconsegna secondo le modalità di cui al successivo art. 8.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Ove il Concessionario o persona dallo stesso delegata, ancorché debitamente avvertito non sia presente, l'Ente ha facoltà di rientrare nella disponibilità degli impianti, essendo la detenzione del Concessionario cessata alla scadenza del termine di cui al presente articolo. In quest'evenienza il soggetto incaricato dall'Ente concedente procederà egualmente alla redazione del verbale di riconsegna alla presenza di due testimoni.

Art. 3 - (Consegna ed uso)

Il complesso sportivo viene consegnato nello stato di consistenza verificato al momento della stipula della presente convenzione e l'affidatario assume nei confronti del concedente le obbligazioni relativamente all'uso.

Lo svolgimento di altre attività sportive/di spettacolo/commerciali organizzate direttamente o indirettamente dal gestore dovrà essere preventivamente comunicato all'Ente proprietario. L'Ente proprietario si riserva il diritto di vietare lo svolgimento di iniziative non ritenute idonee e compatibili con le finalità proprie di una struttura pubblica.

Il Comune si riserva la facoltà di organizzare, direttamente o attraverso associazioni ed Enti da esso patrocinati, altri eventi/manifestazioni presso l'impianto comunale secondo un calendario concordato tra le parti.

Art. 4 - (Verbale di consegna)

La consegna del complesso sportivo, verrà fatta constatare da apposito verbale, da redigersi tra un rappresentante del Comune e uno dell'affidatario. Al momento della consegna sarà redatto un inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed arredi, che vengono consegnati all'affidatario.

Art. 5 – (Uso)

Il concessionario assume nei confronti del concedente le seguenti obbligazioni relativamente all'uso:

- α) di servirsene per l'uso delle attività sportive compatibili con gli allestimenti delle strutture;
- β) di utilizzare gli impianti sportivi disciplinando autonomamente la propria attività sportiva (campionati, coppe, amichevoli, allenamenti);
- χ) di concordare con il Concedente, all'inizio delle stagioni sportive, il calendario delle iniziative.

Il Concedente si riserva la facoltà di far svolgere negli impianti in oggetto, con preavviso di almeno 30 giorni al concessionario, tutte le manifestazioni ed iniziative che ritenga di interesse rilevante.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Art. 6 – (Gestione attività di Beach Volley)

Con la concessione da parte dell'Ente dell'area adibita a Beach Volley (spiaggia libera attrezzata di levante sita in Corso Italia) il concessionario assume le seguenti obbligazioni:

1. allestimento di n. 2 campi da beach volley opportunamente delimitati la fornitura e posa in opera di una struttura tubolare della dimensione di mt 12 x 24 (per ogni campo da gioco). Tali strutture dovranno essere protette sia sulla copertura, sia sul perimetro con reti alto almeno 6 metri. Il corretto montaggio e il collaudo della struttura tubolare dovranno essere opportunamente certificati al termine delle operazioni di installazione;
2. provvedere a dotare l'area di beach volley di n. 4 docce all'aperto e n. 4 cabinoni in legno, ciascuno delle dimensioni di mt 2x4 da adibire a spogliatoi e w.c.; questi ultimi dovranno essere allacciati alla condotta fognaria;
3. provvedere a fornire idoneo impianto di illuminazione dei campi da gioco ed ad allacciarsi sia alla rete di distribuzione dell'energia elettrica sia alla rete idrica stipulando i relativi contratti di utenza;
4. provvedere al montaggio ed allo smontaggio di tutte le attrezzature che dovranno essere allontanate dalla spiaggia durante il periodo di inattività. L'apertura e la chiusura dell'attività sportiva coinciderà con la stagione balneare (1 maggio – 30 settembre).

Art. 7 – (Gestione campo da Basket in via San Francesco)

Con la concessione da parte dell'Ente del campo da Basket in via San Francesco il concessionario si assume l'onere di garantire:

1. la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria delle attrezzature dell'impianto sportivo
2. l'apertura dell'impianto dalle ore 9.00 alle ore 21.00
3. l'uso pubblico dell'impianto e delle attrezzature.

Art. 8 – (Verbale di riconsegna)

La riconsegna del complesso sportivo verrà fatta constare da apposito verbale.

Nel detto verbale verrà fatta constare altresì la consistenza degli arredi e delle attrezzature sportive e non.

Alla scadenza della convenzione il complesso sportivo dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato di manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale deperimento della struttura e dei beni mobili oggetto della concessione.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Art. 9 – (Penale)

In caso di mancata riconsegna degli impianti e di quant'altro oggetto della concessione di cui in premessa e della presente convenzione nel termine come sopra indicato, l'Ente concedente avrà diritto di ricevere, fatto salvo il maggior danno, a titolo di penale la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 10 – (Cessione di opere ed impianti)

Tutte le opere e le attrezzature, sportive e non sportive, acquisite nel complesso al momento della riconsegna al Comune concedente, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario diverranno per accessione di proprietà del Comune stesso, senza che il Concessionario possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, intendendosi tali migliorie quale elemento compensativo della convenzione.

Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modificazioni o trasformazioni agli impianti concessi in gestione compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Art. 11 – (Custodia, pulizia, manutenzione ordinaria impianto, manutenzione dei beni mobili)

Il Concessionario dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti facenti parte del complesso sportivo dato in concessione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in dotazione della struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo tale da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della convenzione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. È inoltre a carico del Concessionario l'adempimento e l'esecuzione di quant'altro possa occorrere per rendere funzionale l'impianto all'uso cui esso è destinato, il quale provvederà a presentare un programma annuale di interventi manutentivi che dovrà essere concordato con il competente ufficio tecnico comunale.

A mero titolo esemplificativo si intendono quali interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Art. 12 – (Manutenzione straordinaria impianto)



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



I lavori di manutenzione straordinaria saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale. Qualora essi siano dipendenti da carenze imputabili al cattivo utilizzo del Concessionario le relative spese saranno decurtate dal canone erogato a seguito della presente convenzione.

Resta intesa la facoltà del Comune Concedente di effettuare interventi straordinari, a sua cura e spese, aventi l'obiettivo di migliorare l'impianto stesso senza però variarne la destinazione o di modificare gli impianti tecnologici in dotazione.

Art. 13 – (Disponibilità al Comune ed alle scuole)

Il Concessionario si obbliga a lasciare il libero uso degli impianti e delle relative attrezzature al Comune qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni a scopo promozionale nell'intesa che le stesse non coincidano con il normale svolgimento delle attività di cui all'art. 5 punto b).

Il concessionario consentirà l'uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con le attività sportive. In caso di controversia spetta all'Amministrazione Comunale il diritto esclusivo ed insindacabile di risolverla.

Art. 14 – (Disponibilità a terzi)

L'uso delle strutture sportive deve essere consentito a tutti i cittadini nonché a società ed associazioni sportive non affidatarie fatto salvo il rispetto del calendario delle attività che abitualmente si svolgono all'interno dell'impianto.

Il Concessionario si obbliga a consentire l'utilizzo della struttura alle altre Associazioni non aventi scopo di lucro con sede in Pietra Ligure; sarà riconosciuto al Concessionario un compenso a titolo di rimborso spese forfettario che dovrà essere determinato d'intesa con il Concedente.

L'utilizzo delle strutture, oggetto della presente convenzione, da parte di Società, Enti e gruppi amatoriali che non abbiano sede a Pietra Ligure e da parte di privati cittadini deve essere consentito; per le strutture di cui all'art. 1 punti 1 e 2 ciò comporta il riconoscimento a favore del Concessionario di un canone d'uso, che dovrà essere determinato d'intesa con il Concedente. Per il campo da basket di cui all'art. 1 punto 3 non può essere richiesto un canone ai terzi per l'utilizzo che dovrà rimanere gratuito.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'esclusivo ed insindacabile diritto di risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla priorità di uso degli impianti ed alle tariffe richieste.

Art. 15 – (Pubblicità)



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Al Concessionario è data facoltà di installazione all'interno degli impianti di mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva sia sonora, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, a condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti; il Concessionario sarà responsabile dei relativi adempimenti nonché del pagamento delle imposte dovute. Non sarà in nessun caso consentita pubblicità con scritte sui muri e/o strutture in c.a. e/o acciaio.

Art. 16 – (Oneri ed entrate del Concessionario)

Restano a carico esclusivo del Concessionario tutti gli oneri inerenti la gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo così come definita al precedente art. 11; tutte le spese relative alla manutenzione dei beni mobili in dotazione della struttura, nonché alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo tale da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della convenzione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere effettuata nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

Competono al Concessionario le entrate dell'impianto sportivo di cui all'oggetto relative alla gestione dallo stesso posta in essere.

Il Comune Concedente è proprietario a tutti gli effetti dell'impianto sportivo in oggetto e corrisponderà al concessionario, a titolo di rimborso forfettario per custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e quant'altro indicato nella presente convenzione, l'importo di € 42.000,00 (IVA esclusa), annui.

La predetta somma verrà corrisposta con canoni quadrimestrali a seguito di presentazione di regolare fattura da parte del Concessionario.

Sarà compito del Concessionario richiedere l'intestazione a proprio nome dei contratti di somministrazione in essere, nonché tutti gli adempimenti ed i pagamenti di imposte, tasse e canoni relativi all'impianto oggetto della presente convenzione.

Art. 17 – (Responsabilità e obblighi del Concessionario)

Il Concessionario si assume:

- le responsabilità derivanti dall'obbligo di osservare le normative di igiene e quelle di prevenzione infortuni del personale eventualmente impiegato nonché quelle relative alla sicurezza sul lavoro ed all'assolvimento degli oneri previdenziali e contributivi;
- le responsabilità di eventuali danni a persone od a cose dipendenti o di appartenenza del Comune Concedente stesso, causati nei suoi interventi;



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



- le responsabilità dei danni alle persone ed alle cose provocati dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente;
- l'obbligo di mantenere l'impianto e le attrezzature in perfetto stato di conservazione ed efficienza;
- l'obbligo di permettere eventuali ispezioni da parte dei tecnici, funzionari o appositi incaricati del Concedente;
- l'obbligo di stipulare con una o più società assicuratrici un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di cui agli artt. 1588 e 1589 (deterioramento della cosa locata per incendio) del codice civile, precisando che trattasi di definizione del rischio in via analogica, non potendosi in alcun modo ritenere locazione il rapporto disciplinato dalla presente convenzione;
- l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile comunque derivante al Concessionario per l'esercizio della gestione attivata nell'impianto oggetto di concessione in uso;
- tutti gli obblighi ed adempimenti necessari alla piena esecuzione di quanto disposto nell'art. 11 (a titolo esemplificativo si intendono le volturazioni dei contratti di somministrazione, gli adempimenti ed i pagamenti di imposte, tasse e canoni relativi all'impianto ed alla gestione dello stesso).

Art. 18 - (Agibilità e responsabilità della sicurezza)

Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza in particolare, a titolo esemplificativo, dovrà provvedere alla gestione della sicurezza antincendio, all'istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, all'informazione agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza nonché la verifica della fruibilità delle vie di fuga e dell'illuminazione di emergenza durante le manifestazioni.

Il Comune concedente, titolare dell'impianto sportivo, verifica le condizioni di sicurezza dell'immobile stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e delle disposizioni di cui al T.U.L.P.S.

E' a carico del Concessionario altresì quanto espressamente stabilito per legge in materia di verifica delle condizioni degli impianti termici, elettrici in conformità alle leggi ed ai relativi regolamenti di attuazione vigenti.

Art. 19 - (Inadempienze e revoca)



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



I casi di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo e della spiaggia libera attrezzata di levante oggetto della presente convenzione, comporteranno la revoca della stessa - previa diffida ad adempiere da comunicarsi al Concessionario - e riconoscimento di un termine congruo per uniformarsi a quanto prescritto nella presente convenzione.

A tale riguardo il Concedente si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo dei propri funzionari.

Può essere altresì motivo di revoca della presente convenzione il non aver ottemperato, previa diffida da parte del Concedente, a quanto disposto nei precedenti artt. 16 e 17.

Dichiarata la revoca, il Concessionario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Art. 20 – (Disposizioni integrative)

Per quanto non espressamente previsto e pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme del codice civile, in quanto compatibili con le Potestà pubblicistiche spettanti all'Ente Concedente.

Art. 21 – (Clausola arbitrale)

Ogni eventuale controversia inerente alla presente convenzione che non sia di competenza del Giudice Amministrativo, sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed il terzo (il Presidente) verrà scelto dagli arbitri nominati dalle parti o, in difetto, dal Presidente del tribunale di Savona. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto.

Art. 22 – (Spese)

Sono a completo carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, ed in particolare quelle di bollo, di copia, di registrazione.

Art. 23 – (Modifiche)

Qualunque modifica alla presente convenzione non può avere luogo e non può essere approvata se non mediante atto scritto.

Pietra Ligure, li _____



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Per il concessionario

Per l'Amministrazione

Il legale rappresentante del Concessionario dichiara di aver letto ed espressamente approvato ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile le clausole e le condizioni riportate negli artt. 9, 14, 16 e 19.

Per il concessionario

Per l'Amministrazione
